



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2009

=====

ADDI' 23/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 1009

Oggetto:

Ripartizione finanziaria tra i Comuni di Mentana e di Ponte Nuova dei debiti, sopravvenuti alla data del 15.10.2001, derivanti dalla sentenza n. 167/2005 della Corte d'Appello di Roma nel giudizio tra il comune di Mentana e l'Università degli Studi di Roma per occupazione dell'immobile "Madonna delle Rose" - L.R. n. 25/99 e L.R. n. 30/96.



1009 23 DIC. 2009 *SR*



OGGETTO: Ripartizione finanziaria tra i Comuni di Mentana e di Fonte Nuova dei debiti, sopravvenuti alla data del 15.10.2001, derivanti dalla sentenza n. 167/2005 della Corte d'Appello di Roma nel giudizio tra il comune di Mentana e l'Università degli Studi di Roma per occupazione dell'immobile "Madonna delle Rose" - L.R n. 25/99 e L.R n. 30/96.


LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Enti locali. Reti territoriali energetiche, portuali, aeroportuali e dei rifiuti:

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 1;
- VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA** la L.R. 30 luglio 1996, n. 30;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA** la L.R. 5 ottobre 1999, n. 25, con la quale è stato istituito il comune di Fonte Nuova per distacco territoriale delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio dal comune di Guidonia Montecelio, la quale, altresì, all'art. 1 prevede che l'istituzione del comune di Fonte Nuova decorra dal 15/10/2001;
- VISTO** l'art. 10 della L.R. 30 luglio 1996, n. 30 il quale prevede che, a seguito di modifica delle circoscrizioni territoriali di comuni, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di rapporti con gli Enti Locali, provvede con propria deliberazione alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici, e del relativo



1009 23 DIC. 2009 MR




personale, effettuando la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività tra i comuni interessati, avvalendosi, per le relative attività istruttorie, di un commissario coadiuvato da uno o più sub-commissari, tutti scelti tra dipendenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 562 del 25/07/2008 con la quale è stato rinnovato, per 18 mesi, alla Dr.ssa Grazia Maria Traina, funzionario di cat. D in servizio presso il Dipartimento Economico ed Occupazionale, l'incarico di commissario ripartitore per la ripartizione finanziaria, patrimoniale e del personale tra i comuni di Fonte Nuova, Guidonia Montecelio e Mentana, e all'Arch. Cosimo Pica l'incarico di sub-commissario quale esperto di usi civici e per l'attività tecnico-peritale per la ripartizione patrimoniale immobiliare;

VISTA



la settima relazione bimestrale dei commissari ripartitori del 30.09.2009, acquisita in pari data al n. 120176 del protocollo regionale, con la quale sono state trasmesse le risultanze istruttorie relative alla ripartizione finanziaria dei debiti derivanti dalla sentenza n. 167/2005 della Corte d'Appello di Roma, con la quale il comune di Mentana è stato condannato a risarcire all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" i danni derivanti dall'occupazione dell'immobile "Madonna delle Rose";

CONSIDERATO che trattasi di passività sopravvenute alla data del 15.10.2001, data da cui decorrono gli effetti giuridici dell'istituzione del comune di Fonte Nuova, non iscritte nel bilancio del comune di Mentana, ma che traggono origine da atti, fatti o procedimenti sorti prima di tale data e per le quali occorre, pertanto, procedere all'attribuzione a ciascuno dei due comuni della relativa competenza ovvero alla loro ripartizione;

PRESO ATTO

che i comuni di Mentana e di Fonte Nuova, rispettivamente con Deliberazione di Giunta municipale n. 181 del 28.11.2003 e con Deliberazione del Commissario straordinario n. 94 del 22.12.2003 hanno stabilito:

- il principio secondo cui le passività sopravvenute, di ordine generale, devono essere ripartite in base ai coefficienti ripartitori generali, fissati dai commissari ripartitori regionali, salvo che le passività siano, in modo evidente, di ragione particolare ed esclusiva di uno dei due enti;
- che anche le spese per le liti pendenti devono essere attribuite con lo stesso criterio dei coefficienti generali, semprechè non riguardino



1009 23 DIC. 2009 *M*

in modo esclusivo uno solo degli enti e ne sia determinata ed incontestabile la quota di interesse di ciascuno;

- che alle liquidazioni delle passività sopravvenute riconosciute provvede per intero il comune di Mentana, con rendiconto al comune di Fonte Nuova il quale dovrà rimborsare la relativa quota parte del debito;

PRESO ATTO che con verbale del 05.08.2003 sottoscritto dal commissario ripartitore, dal Sindaco di Mentana e dal Direttore generale del comune di Fonte Nuova, ai sensi della normativa vigente in materia, sono stati determinati, in base agli elementi oggettivi del territorio e della popolazione, i coefficienti ripartitori generali, stabiliti nella percentuale del 50,2% per il comune di Mentana e del 49,8% per il comune di Fonte Nuova;

VISTI gli atti e gli esiti dell'istruttoria condotta dai commissari ripartitori in ordine alla ripartizione dei suddetti debiti, ed esaminata l'ulteriore documentazione trasmessa dal commissario ripartitore con note del 20.11.2009 e del 25.11.2009, acquisite rispettivamente in data 23.11.2009 al n. 136968 e in data 25.11.2009 al n. 137752 del protocollo regionale;

PRESO ATTO in particolare, che il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, con nota prot. n. 0004254 del 5 maggio 2008, su richiesta in data 14.03.2008 prot. n. 34123 della Direzione regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza, nell'esprimere il proprio parere riguardo alla ripartizione del debito derivante dalla citata sentenza n. 167/2005, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 230, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000, il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, e che la natura risarcitoria del debito non può essere elemento discriminante, in quanto l'Ente, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del citato T.U., è tenuto a riconoscere il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, salvo poi richiedere il recupero a coloro che con il loro comportamento illecito ne hanno cagionato il danno;

PRESO ATTO altresì, del parere dell'Avvocatura regionale, trasmesso con nota prot. n. 86451 del 9/07/2008, con il quale si sostiene che non si ravviserebbero congrue e motivate ragioni per non ripartire la predetta passività tra i due comuni secondo i coefficienti stabiliti, posto che la condotta del comune di Mentana, ritenuta illecita dalla Corte d'Appello di Roma, ha esplicato i suoi effetti nel periodo



1009 23 DIC. 2009 *R*


1980/1994 con riguardo a tutta la popolazione del comune di Mentana che poi, nel 2001, si è scissa tra i due comuni di Mentana e di Fonte Nuova;

PRESO ATTO che la stessa Avvocatura regionale, interpellata con nota del commissario ripartitore del 25/06/2009 in sede di supplemento istruttorio, ha ritenuto che la non partecipazione del Comune di Fonte Nuova al giudizio civile in appello, proposto nel 2002 dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nei confronti del comune di Mentana avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8663/2001 relativa alla vertenza "Madonna delle Rose", non ha rilevanza ai fini processuali, in termini di un eventuale pregiudizio del diritto alla difesa del Comune di Fonte Nuova, atteso che l'obbligazione in capo al comune di Fonte Nuova, relativa alla ripartizione delle passività di che trattasi, trova origine nell'accordo con il comune di Mentana intervenuto nel 2003, di ripartire le attività e le passività sopravvenute alla data del 15/10/2001 che trovano origine in atti o procedimenti sorti prima di tale data;

PRESO ATTO altresì, che il commissario ripartitore con nota dell'08/10/2008 ha sottoposto ai comuni di Mentana e di Fonte Nuova uno schema di verbale d'intesa per la ripartizione del debito relativo alla vertenza con l'Università di Roma "La Sapienza"- Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 167/2005, schema approvato dal comune di Mentana con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 13.10.2008;

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 71 del 4 novembre 2007 il Consiglio comunale di Mentana ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n.267/2000 e che la Commissione straordinaria di liquidazione, su richiesta del commissario ripartitore, ha assicurato, con nota prot. n. 25114 del 29/10/2009, la tempestiva comunicazione anche al comune di Fonte Nuova di ogni decisione presa, durante la procedura di liquidazione, in merito ai debiti oggetto della ripartizione regionale;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, secondo i coefficienti generali di ripartizione sopra citati, alla ripartizione finanziaria tra il comune di Mentana e il comune di Fonte Nuova dei debiti derivanti dalla sentenza n. 167/2005 della Corte d'Appello, individuati nella tabella A allegata, sopravvenuti alla data del 15.10.2001, ma che traggono origine da atti e fatti antecedenti a tale data;



1009 23 DIC. 2009 *Dr*

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base degli elementi e dei criteri indicati nelle premesse, la ripartizione finanziaria tra il comune di Mentana e il comune di Fonte Nuova dei debiti, intestati al comune di Mentana, derivanti dalla sentenza n. 167/2005 della Corte d'Appello di Roma relativa alla vertenza tra il comune di Mentana e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in ordine all'occupazione dell'immobile "Madonna delle Rose", come indicata nella tabella A, che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, pertanto, che il comune di Fonte Nuova riconosca nei confronti del comune di Mentana il proprio debito pari al 49,8% di ciascuno dei debiti di cui alla tabella A allegata, salva diversa determinazione dei relativi importi, decisa nel corso della procedura di dissesto finanziario, dalla Commissione straordinaria di liquidazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio



Tabella A riparto dei debiti.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 DIC. 2009




TABELLA A

RIPARTIZIONE FINANZIARIA TRA I COMUNI DI MENTANA E DI FONTE NUOVA DEI DEBITI, SOPRAVVENUTI ALLA DATA DEL 15.10.2001, DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 167/2005 DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA RELATIVA ALLA VERTENZA DELL'IMMOBILE "MADONNA DELLE ROSE"

	DEBITO	IMPORTO	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE DI MENTANA PARI AL 50,2%	IMPORTO A CARICO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA PARI AL 49,8%
1	Sentenza n.167/2005 della Corte d'Appello di Roma: sorte, oltre interessi legali dalla data della sentenza	€ 11.424.026,60, oltre interessi legali dalla data della sentenza	€ 5.734.861,35 oltre interessi legali dalla data della sentenza	€ 5.689.165,25 oltre interessi legali dalla data della sentenza
2	Spese 1° grado di giudizio liquidate in sentenza (IVA E CPA inclusi)	€ 30.600,00	€ 15.361,2	€ 15.238,8
3	Spese 2° grado di giudizio liquidate in sentenza (IVA E CPA inclusi)	€ 36.720,00	€ 18.433,44	€ 18.286,56
4	Spese CTU (IVA e cassa Pensioni inclusi)	€ 5.146,33	€ 2.583,46	€ 2.562,87
5	Spese di registrazione della sentenza -- mandato comune di Mentana n. 2068 del 9.08.2007	€ 363.578,00	€ 182.516,16	€ 181.061,84
6	Spese per patrocinio legale del comune di Mentana per giudizio in grado d'appello (IVA e CPA inclusi) -- mandati comune di Mentana n. 4079 del 22.11.2002 e n. 2506 del 19.10.2005	€ 37.352,14	€ 18.750,77	€ 18.601,37
7	Spese per patrocinio legale del comune di Mentana per giudizio in Cassazione:acconto (IVA e CPA inclusi) -- mandato comune di Mentana n. 1933 del 03.08.2005	€ 7.344,00	€ 3.686,69	€ 3.657,31

ALLEG. alla DEL. N. 1009 *PR*
 DEL 23 DIC. 2009

Il Direttore Regionale
 Dr. Vincenzo Fioravoglia

